

## **Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica**

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora innanzi "a distanza"), delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo di Bozzolo e delle loro articolazioni.
2. Per "seduta telematica" e "riunione in modalità telematica" o "a distanza" si intende il caso in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e i suoi componenti vi prendano parte collegandosi telematicamente da luoghi diversi rispetto a quello in cui si trova il Presidente. La partecipazione a distanza avviene secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

### **Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche**

1. Le adunanze possono svolgersi in modalità asincrona, con esclusione di quelle che richiedono il collegio perfetto, o in modalità sincrona, gestita attraverso le piattaforme della scuola, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano al contempo:
  - a) la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
  - b) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
  - c) l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
  - a) la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
  - b) il collegamento asincrono o simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità (tra cui l'accesso ad un documento condiviso su piattaforma con possibilità di registrare le osservazioni dei partecipanti stessi);
  - c) la visione preliminare degli Atti oggetto di discussione nella riunione, attraverso sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o il registro elettronico;
  - d) la contestualità delle decisioni;
  - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico, né frequentato da persone non facenti parte dell'Organo collegiale in riunione e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta, come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo.
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

### **Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza**

1. Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica ordinaria (PEO) o tramite circolare pubblicata sul registro elettronico, deve essere specificato che la seduta avverrà tramite strumenti telematici. Le indicazioni relative alla modalità operativa di partecipazione vengono inviate con almeno un giorno di preavviso rispetto alla seduta.
2. La consultazione in modalità telematica é prevista esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente formulate al termine di un percorso istruttorio noto. La documentazione necessaria deve essere messa a disposizione almeno il giorno precedente rispetto all'avvio delle votazioni e deve

contenere l'indicazione della durata prevista per la consultazione e formulazione di osservazioni, di norma non inferiore alle 24 ore, e l'esplicita definizione dell'orario di chiusura.

3. Tutti i membri sono tenuti ad esprimere il loro voto, favorevole o contrario o a palesare la propria astensione.
4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale, qualora richiesto dalle normativa vigente, è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i ad attivare o mantenere attivo il collegamento.
5. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, qualora richiesto dalle normativa vigente, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta.

#### **Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute**

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, nominativamente, nelle modalità sincrone, completando un modulo di rilevazione del voto o, nel caso all'art. 3 c. 5, in alternativa via posta elettronica.
2. Oltre a quanto previsto dai regolamenti di funzionamento dei singoli Organi collegiali, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicate le modalità di collegamento di ciascuno dei componenti.
3. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica e non viene diffusa tra i membri.
4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

#### **Art. 5 – Durata temporanea del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, entra in vigore a far data dalla sua delibera e pubblicazione tempestiva sul sito dell'Istituto e trova efficacia in costanza del periodo di applicazione delle normative di salvaguardia e d'urgenza adottate dal Governo, fino all'atto di recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.
2. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Istituto di confermare il presente regolamento oltre i termini di cui al punto 1 del presente articolo, con delibera espressa.